

ragguanto di L. 104.993 mensili lorde per 16 mensilità, egli verrebbe a fruire di una rendita vitalizia di L. 69.995 mensili lorde per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.

L'interessato ha dichiarato di rinunciare alla facoltà di riscatto del 25% della rendita di integrazione prevista dall'art. 5 del succitato accordo presidenziale.

Considerate le circostanze fatte presenti dal Funari, si ritiene che la di lui richiesta possa essere favorevolmente esaminata.

L'accoglimento della richiesta stessa da parte dello Istituto dovrebbe avvenire con tutte le riserve conseguenti alla denuncia dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951, per i motivi resi noti dall'A. M. I. A. alle organizzazioni sindacali con nota del 26 giugno 1954 n. 1765.

Il Direttore Generale, vista la suesposta relazione del Servizio Personale, sottopone al preventivo esame del Comitato Permanente la proposta di accogliere la richiesta di collocamento anticipato in quiescenza dell'Applicato di 1<sup>a</sup> Funari Francesco Saverio, ai sen-